

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Rizza Guido, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Canazza Gianni Daniele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Fedeli Terredo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Collimedaglia Massimo, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Bovio Chiara Maria, in rappresentanza degli artigiani;

Mastinu Alberto, in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

Porzio Enzo, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni;

Direttore della direzione provinciale del lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Direttore della ragioneria provinciale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dirigente sede provinciale dell'I.N.P.S., in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale.

Sono altresì nominati i componenti delle seguenti commissioni speciali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88:

Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Martelli Maria Rosa;

Ugo Lorenzo;

Locatelli Giuseppe;

Bergamaschi Paolo;

Commissione degli artigiani:

De Console Baldino Gian Carlo;

Fabiani Tullio;

Favro Maria Grazia;

Rossi Marinella.

Commissione degli esercenti attività commerciali:

Grifoni Maurizio;

Guaglio Guglielmo;

Sacchi Angelo;

Graziani Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.

Novara, 31 ottobre 2001

Il direttore: MOSCA

01A12543

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 2001.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) «Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni» con una dotazione annua di 600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sui proventi dei contributi relativi alle annualità 1996, 1997 e 1998 di cui alla legge n. 60/1963 sopra richiamata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2001 la dotazione di 650 miliardi di lire;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le delibere CIPE del 30 giugno 1999, 15 febbraio 2000 e 4 agosto 2000 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1999, n. 93 del 20 aprile 2000 e n. 245 del 19 ottobre 2000 con le quali è stata effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse attribuite al Fondo relativamente alle annualità 1999 e 2000 e delle disponibilità del Fondo sociale di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Considerato che i dati trasmessi a questo Ministero da parte delle regioni restituiscono un quadro conoscitivo che non consente ancora, per l'assenza di elementi quantitativi certi estesi alla totalità delle regioni, di adottare criteri di ripartizione diversi da quelli utilizzati in occasione dei riparti di cui alle richiamate delibere CIPE del 30 giugno 1999, 15 febbraio 2000 e 4 agosto 2000;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 luglio 2001;

Decreta:

1. Le disponibilità di cui all'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari, per l'anno 2001, a lire 650 miliardi sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno all'Osservatorio della condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 311

ALLEGATO

Regioni e province autonome	%	Importi	
		(milioni di lire)	(migliaia di euro)
Piemonte	5,901	38.356,5	19.809,479
Valle d'Aosta	0,094	611,0	315,555
Lombardia	16,187	105.215,5	54.339,271
Trento	0,282	1.833,0	946,665
Bolzano	0,24	1.560,0	805,673
Veneto	5,263	34.209,5	17.667,732
Friuli-Venezia Giulia	0,396	2.574,0	1.329,360
Liguria	2,276	14.794,0	7.640,463
Emilia-Romagna	8,594	55.861,0	28.849,799
Toscana	6,094	39.611,0	20.457,374
Umbria	1,429	9.288,5	4.797,110
Marche	1,132	7.358,0	3.800,090
Lazio	10,654	69.251,0	35.765,157
Abruzzo	0,673	4.374,5	2.259,241
Molise	0,195	1.267,5	654,609
Campania	19,549	127.068,5	65.625,403
Puglia	7,928	51.532,0	26.614,057
Basilicata	0,656	4.264,0	2.202,172
Calabria	5,751	37.381,5	19.305,934
Sicilia	5,901	38.356,5	19.809,479
Sardegna	0,805	5.232,5	2.702,361
TOTALE . . .	100,000	650.000,0	335.696,984

01A12575

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2001.

Disciplina dei criteri per la concessione degli aiuti sui programmi realizzati dalle unioni nazionali tra le associazioni di produttori agricoli.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, ed in particolare l'art. 4 che autorizza, per ciascun anno del periodo 1999-2002, la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, tra cui il sostegno alle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visti i decreti ministeriali n. 50359 del 29 febbraio 2000 e n. 50931 del 12 luglio 2000 relativi alla ripartizione dei fondi di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla precitata legge n. 466/1999, per gli anni 1999 e 2000;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, stabiliti nel documento CE (2000/C 28/02), applicabili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2000;

Visti i regolamenti CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 e n. 1750/1999 del 23 luglio 1999, relativi al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti alle unioni nazionali tra le associazioni di produttori agricoli riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attività;

Vista la decisione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 con la quale la Commissione dell'Unione europea ha approvato il progetto di regolamento che fissa i criteri e le modalità per la concessione di aiuti di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione degli aiuti pubblici alle unioni nazionali riconosciute tra